



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 18676/2023 promossa da:

MARCO [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

*(con il patrocinio dell'Avv. Andrea Ruocco,
con Studio in via Lustro, 29, Foggia*

ATTORE

contro

IBL BANCA SPA (C.F.00452550585)

*(Con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED],
con [REDACTED]*

CONVENUTA

Oggetto: estinzione anticipata finanziamento:
rimborso spese Upp front-e Recurring

Conclusioni:

All'udienza del 23 novembre 2023, tenuta a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

Così la parte attrice:

“a) Accogliere la domanda attrice e, per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € € 1.782,70, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo.

b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Legge 2021 n. 106: Convertendo in legge il d.l. 2021 n. 73, ha stabilito che per le estinzioni anticipate di contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni dell'art. 125 sexies del Tub e le norme della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti.

Corte Costituzionale Sentenza 263/2022: Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del d.l. 2021 n. 73 limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia".

Implicazioni della Sentenza 263/22:

La distinzione tra costi up front e recurring e la conseguente rimborsabilità non può essere basata sulle norme secondarie della Banca d'Italia, ma deve rifarsi direttamente all'art. 125 sexies Tub, come interpretato dalla sentenza Lexitor.

Tribunale di Torino:

Con la sentenza del 20.3.23, ha confermato che tutti i costi, inclusi quelli esterni come le commissioni a terzi, devono essere considerati nel costo totale del credito, non ammettendo distinzioni artificiose.

Sentenza 9.2.23 della CGE:

Tale sentenza, relativa al credito immobiliare, non supera i principi della Lexitor, specificando che la disciplina per il credito immobiliare è diversa e giustifica un approccio differente.

Art. 6 bis del dpr n. 180/1950:

Questa norma, che promuove la trasparenza dei costi, resta valida anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11 octies. La trasparenza dei costi e la possibilità di rimborso dei costi up front restano attuali.

Modalità di Calcolo:

La sentenza Lexitor favorisce il metodo del pro rata temporis per il calcolo dei costi da restituire, essendo trasparente, comprensibile e facilmente applicabile rispetto ad altri metodi più complessi.

Per le motivazioni sin qui espresse la domanda di parte attrice deve essere accolta.

Alla soccombenza della convenuta consegue la sua condanna alle spese processuali come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario come in

epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- ✓ Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna IBL Istituto Bancario del Lavoro spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte attrice la somma di euro 449,31 oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale davanti al Giudice di Pace al saldo.
- ✓ Condanna IBL Istituto Bancario del Lavoro spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice – con distrazione a favore del difensore antistatario – le spese di questo giudizio, che liquida in euro 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre spese documentali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma,

lì 06 agosto 2024

Il Giudice Onorario
(*Caterina Silvana Cerenzia*)